Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Mercoledì 21 giugno — Numero 145

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 - arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, **il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 lettera *b*) del R. decreto-legge 4 marzo 1920, n. 280;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1524;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento dei termini di resa di cui al R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1524, è prorogato al 31 ottobre 1922.

A partire dal 1° novembre 1922 e fino al 31 dicembre 1923 l'aumento dei termini di resa è ridotto a due giorni per ogni 250 km. incominciati per i trasporti a grande velocità, e per ogni 125 km. incominciati per i trasporti a piccola velocità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti i risultati dell'esercizio dell'azienda tramviaria Mattuglie-Abbazia-Laurana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie - Abbazia - Laurana, un sussidio straordinario di lire duecentocinquantamila (250.000), per far fronte alle passività di esercizio ed alle più urgenti spese per lavori e provviste di straordinaria manutenzione.

Il sussidio verrà corrisposto dopo che con la Società esercente sarà stipulata la relativa convenzione, la quale verrà approvata mediante decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma che verrà corrisposta alla detta Società a titolo di sussidio straordinario, cumulata con gli interessi 5 0[0, decorrenti dal giorno del pagamento della somma, dovrà essere rimborsata allo Stato, mediante quindici annualità posticipate, comprensive di capitale e interesse 5 0[0 con decorrenza dall'anno 1924.

Decorso un mese dalla data in cui la concessionaria dovrà versare allo Stato ciascuna annualità, il tesoro in caso di mancato versamento, si rivarrà sui proventi di esercizio, con la procedura vigente nelle nuove Provincie per la riscossione delle imposte dirette, e potrà incaricare degli atti occorrenti, gli organi che a tali riscossioni provvedono

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione in apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici del fondo occorrente al pagamento del sussidio straordinario previsto nell'art. 1°, salvo provvedere a suo tempo alla iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio della entrata con lo stanziamento dell'ammontare dell'anticipazione, da farsi come sopra e da restituirsi dalla Società esercente.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 743 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 1964;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'assegno mensile di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, sarà corrisposto nella misura indicata appresso al sottoelencato personale, già provvisto di pensione, proveniente dalle Amministrazioni statali del cessato regime nelle nuove Provincie del Regno:

1° in ragione di L. 420 annue:

ai sottoimpiegati, officianti, inservienti effettivi ed ausiliari, nonchè a coloro che, avendo prestato servizio contrattuale o come operai (cantonieri stradali) abbiano diritto a pensione, e non godano della miglioria concessa con la risoluzione Sovrana 9 settembre 1918 (dispaccio del cessato Ministero delle finanze austriaco 18 settembre 1918, n. 100805); con ciò però che i medesimi non debbano in nessun caso avere percezioni globali superiori alle L. 4940 annue;

2° in ragione di L. 480 annue:

a) alle vedove senza figli di tutti i funzionari statali, con ciò però che le stesse non debbano in nessun caso avere percezioni globali superiori a quelle spettanti alle vedove di funzionari delle stesse categorie con uno o più figli;

b) agli orfani soli ove si tratti di un numero non maggiore di due;

3° in ragione di L. 420 annue ove si tratti di tre orfani d'entrambi i genitori.

In nessun caso però le percezioni globali spettanti in applicazione di quanto è previsto dai numeri 2, lettera *b*) e 3 dell'articolo presente possono superare quelle spettanti agli orfani in numero superiore.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a coloro che prestano opera retribuita presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche.

Quando però la retribuzione sia inferiore all'importo degli assegni concessi dal presente decreto, sarà corrisposta la differenza.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1921 fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto del 12 giugno 1922, n. 3450, il Ministero dei lavori pubblici, ha approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico di Tartaro Osellin, con sede in Cavarzere, secondo il testo votato dall'assemblea degli interessati nelle adunanze del 26 novembre 1920 e 12 marzo 1922.

L'art. 97 del detto statuto è stato d'ufficio modificato nel modo seguente:

« Ogni contravvenzione ai fatti vietati col presente statuto, in quanto siano previsti come reati dal titolo VI del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, sarà punito nel modo previsto dal regolamento medesimo ».

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 14 corrente, in San Vendemiano, provincia di Treviso; il giorno 15 corrente, in Petriano, provincia di Pesaro e in Quarna Sotto, provincia di Novara e il 16 corrente in Portula, provincia di Novara, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 corrente in Montjovet, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

Sottotenenti.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

I seguenti ufficiali di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta dal 1° febbraio 1918:

Montesi Giovanni.

Con anzianità assoluta dal 1° giugno 1918:

Pratesi Dante.

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta dal 1° novembre 1915:

Ciocia Francesco.

Con anzianità assoluta dal 1° maggio 1916:

Vanoli Carlo.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Doria Giulio, tenente in aspettativa per motivi speciali dal 20 febbraio 1921, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 20 febbraio 1922 e dal 21 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° marzo 1922.

Belloni Giovanni, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° agosto 1919, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 1° febbraio 1922 e dal 2 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

CORTE DEI CONTI

AVVISO

In adempimento di quanto è prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed in conformità al disposto dell'art. 27 del regolamento per il personale della Corte dei conti, si fa noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità di tutti gli impiegati dipendenti dalla Corte stessa secondo la situazione al 16 aprile 1922.

Il segretario generale
Gisci.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 14 giugno 1922, il signor Giuseppe Benso, agente di cambio, residente ed esercente in Torino, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 0[0	8475	Vecchia Ines di Eligio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Virgilio (Mantova)	L.	9 —
Cons. 5 0[0	134723	Cutroni Gaspare fu Rosario, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	»	2875 —
P. N. 5 0[0	30506	Costa Antonietta di Federico, nubile, dom. a Sant'Arsenio (Salerno)	»	50 —
Cons. 5 0[0	76774	Intestata come la precedente	»	500 —
»	53908	Rizzo Rosina fu Giovanni, nubile, dom. a Rivarolo Ligure (Genova). Vincolata	»	325 —
3,50 0[0	504829	Valitutti Annita di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Paola (Cosenza)	»	175 —
»	756933	Valitutti Annita fu Pasquale, nubile, domiciliata a Paola (Cosenza)	»	273 —
Cons. 5 0[0	137983	Zupi Carolina fu Arcangelo, nubile, dom. a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)	»	965 —
Cons. 5 0[0 Vecchio	1112168 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Carri Francesco fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Mancini Maria fu Francesco, vedova di Carri Federico, dom. a Taranta Peligna (Chieti)	»	2630 —
		Per l'usufrutto: Mancini Maria fu Francesco, ved. di Federico Carri, dom. a Taranta Peligna.		
Cons. 5 0[0	139246	Parrocchia di San Giuseppe in San Giuseppe Iato (Palermo)	»	25 —
3,50 0[0	717105	Parrocchia del SS. Salvatore di Canzano di Campo di Giove (Aquila)	»	14 —
3 0[0	50590	Intestata come la precedente	»	3 —
3,50 (1902)	7391	Intestata come la precedente	»	91 —
»	13822	Intestata come la precedente	»	3 50
3,50 0/0 (1906)	668111	Parrocchia SS. Salvatore in Sulmona (Aquila)	»	21 —
Cons. 5 0[0	56769	Marzucco Giuseppe fu Pietro, dom. a Braudford Pa (U. S. A.)	»	550 —
3,50 0[0	665743	Cocconi Eletta fu Basilio, moglie di Fortunati Giuseppe, domiciliata a Roma, Vincolata	»	462 —
»	392150	Cerniglia Antonino fu Gaetano, dom. a S. Stefano di Camastra (Messina). Vincolata	»	10 50
Cons. 5 0[0	175853	Moscato Concettina fu Angelo, moglie di Ventura Simone, domiciliato a Milano. Vincolata.	»	885 —
3,50 0[0	444605 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Barattelli Maria-Clelia di Leopoldo, moglie di Testa Felice fu Giovanni, dom. in Avellino	»	350 —
		Per l'usufrutto: Barattelli Leopoldo fu Pietro, e Solimene Romilda fu Camillo, dom. in Avellino, congiuntamente e cumulativamente, vita durante,		

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons 5 0[0	221691	Fabbriceria di San Nicola di Bari di Genazzano (Roma) . . L.	360 —
»	221692	Parrocchia di San Nicola di Bari di Genazzano (Roma) . . . »	805 —
3,50 0[0	65440	Prevignano notaio Giuseppe del vivente notaio Pietro, domiciliato in San Salvatore. Vincolata . . . . »	38 50
»	99786	Cavalli Francesco fu Lodovico, dom. in San Salvatore Monferrato (Alessandria). Vincolata . . . . »	14 —
»	133953	Prevignano notaio Giuseppe fu Pietro Giuseppe, dom. in San Salvatore Monferrato (Alessandria). Vincolata . . . . . . »	17 50
Cons. 5 0[0	149091	Busacca Rosario fu Salvatore, dom. in San Piero Patti (Messina) . . . . »	25 —
»	150171	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	4010 Polizza comb.	Infuso Luigi fu Lodovico, dom. a Torino . . . . »	20 —
3.50 0[0	657716	Bianchi Battistina di Davide, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	175 —
»	415256 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Astengo Giuseppina fu Giov. Battista fino a che il titolare abbia raggiunto l'età di 25 anni . . . . . » Per la proprietà: Sacone Italo, vulgo Nicola fu Giuseppe Tommaso Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Astengo Giuseppina fu Giovanni Battista, ved. Sacone, dom. a Finalmarina (Genova)	38 50
»	415258 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Sacone Icinnio, vulgo Luigi fu Giuseppe Tommaso Antonio, ecc., il resto come alla proprietà precedente	38 50
»	415262 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Sacone Ida fu Giuseppe Antonio Tommaso, minore, ecc., come la proprietà precedente	87 50
»	710355 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sala Maria fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Grandi Ernesta fu Giuseppe, vedova di Sala Giuseppe, dom. a Bosisio (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Grandi Ernesta fu Giuseppe, vedova di Sala Giuseppe	190 —
»	727606 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	422 —
Cons. 5 0[0 Vecchio	1335993 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Gaschi Bourget Giulia fu Vittorio, nubile, assente, rappresentata dal cav. Sciandra Saverio di Pietro, dom. a Ceva (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Ferrero di Burlasco Albertina fu Carlo Alberto, ved. Gaschi Bourget Vittorio, dom. in Cuneo.	160 —
3,50 0[0	230291	Mazzucchelli Udilia di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Morazzone (Como) . . . . »	24 50
»	258261	Carletta Lipari Luigi fu Cataldo, dom. in Palermo. Vincolata . . . . »	140 —

Roma, 31 marzo 1922. Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 17 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	175 63	Dinari	—
Londra	89 88	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 50	Belgio	165 45
Spagna	313 50	Olanda	—
Berlino	6 32	Pesos oro	—
Vienna	0 125	Pesos carta	—
Praga	38 10	New York	20 3

Oro . . . . 388 41.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
,50 % netto (1906)	72 935	—
,50 % netto (1902)	—	—
% lordo	—	—
% netto	81 28	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 18,5:

DECRETA:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio di L. 9000, alla Cattedra di economia rurale, estimo e contabilità agraria, presso il R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta legale a L. 2, non più tardi del 30 settembre 1922, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica, ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari: sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e), f), g)*.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto Nazionale di Fermo, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica e macchine nella scuola di 2° grado.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie, se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale comincieranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 600 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per mer to di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 15 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R Istituto industriale nazionale di Fermo, sono aperti i seguenti concorsi per titoli e per esami

a) cattedra di meccanica nella scuola di 3° grado e di esercitazioni relative;

b) matematica nella scuola di 2° e 3° grado;

c) tecnologia meccanica nella scuola di 2° e 3° grado.

Art. 2.

Le domande, una per ogni concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) per la meccanica generale e tecnologia, diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale; per la matematica, diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere o di matematica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali e Reali.

Art. 4

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Gli insegnanti prescelti saranno nominati titolari per un periodo di due anni, durante i quali saranno sottoposti a due ispezioni. In caso favorevole conseguiranno la stabilità, ed allora avranno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 15 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.